

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4574

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DELFINO, BOSI, VOLONTÈ

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione

Presentata il 2 agosto 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quasi venti anni fa il Parlamento approvò una legge molto importante per la sicurezza e la salute collettiva, regolando il settore delle autoriparazioni. La legge 5 febbraio 1992, n. 122, disciplinò per la prima volta in modo organico queste attività professionali, la cui delicatezza è evidente solo che si pensi ai rischi che dal malfunzionamento dei veicoli a motore possono derivare in termini di insicurezza dei veicoli e di incidentalità.

Le attività di autoriparazione furono classificate in quattro tipologie diverse, distinguendo tra meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista (articolo 1), e fu imposto l'obbligo, per ciascuna impresa di autoriparazione, di individuare un responsabile tecnico in pos-

sesso di requisiti di professionalità e di competenza tali da garantire l'affidabilità tecnica degli interventi di autoriparazione (articolo 7). Per parte sua, il proprietario o il possessore di autoveicoli fu obbligato ad avvalersi, per le manutenzioni e per le riparazioni, di imprese rispondenti ai suddetti caratteri di affidabilità (articolo 6).

La legge n. 122 del 1992 disciplinò anche gli aspetti amministrativi relativi all'istituzione — presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura — di un registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, nonché le procedure e i controlli per l'iscrizione in tale registro. Questa parte « amministrativa » della legge del 1992 è peraltro stata sostituita, successivamente, dalla disciplina di semplificazione dettata

dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, che ha tra l'altro introdotto, per questa come per molte altre attività imprenditoriali artigianali, la denuncia di inizio attività in luogo della preesistente obbligatoria previa iscrizione nel registro.

I principi ispiratori della legge n. 122 del 1992 — e, in specie, il principio della necessità di garantire, a tutela della sicurezza e salute pubbliche, adeguate professionalità e competenza alle imprese esercenti attività di autoriparazione — sono validissimi anche oggi. Anzi, hanno oggi — a fronte dell'intervenuta forte crescita del parco autoveicoli e del potenziamento tecnico dei veicoli a motore — ancora maggior pregio.

Alcuni aspetti tecnici della legge n. 122 del 1992 non sono, invece, più attuali, proprio a causa dell'evoluzione tecnologica nel frattempo intervenuta.

Perciò, proprio per riaffermare e valorizzare lo spirito della legge n. 122 del 1992, appare necessario un intervento di attualizzazione.

Il punto principale è quello delle tipologie di attività. Infatti, se l'evoluzione tecnologica di questi ultimi venti anni non ha modificato, se non marginalmente, i contenuti delle attività concernenti la riparazione e la manutenzione di carrozzeria e di gomme, ben altro è accaduto nel campo della meccanica-motoristica-elettrauto. Qui, infatti, l'evoluzione tecnologica dei veicoli ha determinato un intreccio progressivo e sempre più intenso tra funzionamento del motore e delle parti meccaniche e funzionamento degli impianti e delle dotazioni elettriche degli autoveicoli. Gli impianti e le dotazioni elettriche non hanno più, infatti, funzioni prevalentemente autonome (accensione, illuminazione eccetera), ma molto spesso sono direttamente serventi al funzionamento delle parti motoristiche e meccaniche, ovvero ne assicurano il costante monitoraggio.

Ma, se così è, risulta inimmaginabile, oggi, lo svolgimento di interventi di manutenzione e di riparazione su motore e su parti meccaniche senza la contemporanea verifica delle connessioni con la parte elettrica e viceversa. È difficile, cioè, ipotizzare un intervento sulla parte elettrica senza valutare l'impatto sulla parte motoristica e meccanica eventualmente connessa, e ancor più difficile è immaginare un intervento sulle parti meccaniche e motoristiche senza valutare il funzionamento dei correlati impianti elettrici. Viene meno, quindi, la possibilità di tenere separate, se non per interventi minori e marginali, l'attività di meccanico-motorista da quella di elettrauto.

Nasce da qui la presente proposta di legge, il cui articolo 1 unifica in una nuova categoria detta « mecatronica » le due preesistenti distinte attività di meccanico-motorista ed elettrauto, apportando le conseguenti modifiche all'articolo 1 della legge n. 122 del 1992. Questa unificazione è destinata, naturalmente, ad avere impatto sul *know-how* e sui requisiti di professionalità e competenza richiesti per lo svolgimento dell'attività di mecatronica e necessari, in specie, per assumere in tale ambito i compiti di « responsabile tecnico » previsti dall'articolo 7 della legge n. 122 del 1992.

Non ci sfugge, però, che questo necessario adeguamento dell'ordinamento all'evoluzione tecnologica abbisogna anche di un percorso che gradualizzi l'applicazione. Occorre, in particolare, consentire alle imprese del ramo operanti in aree meno urbanizzate e agli artigiani autoriparatori di maggiore anzianità un congruo margine di tempo per adeguarsi al nuovo regime di professionalità e di competenza. Di qui l'articolo 2 della presente proposta di legge, consente, per un quinquennio dalla sua data di entrata in vigore, la prosecuzione dello svolgimento delle attività di meccanico-motorista e di elettrauto nei modi fino ad oggi previsti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Nuove disposizioni in materia di attività di autoriparazione).

1. L'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:

« 3. Ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

- a) meccatronica;
- b) carrozzeria;
- c) gommista ».

ART. 2.

(Norme transitorie).

1. In via transitoria, le imprese di autoriparazione abilitate alle attività di meccanica e motoristica e di elettrauto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire, per i cinque anni successivi alla medesima data di entrata in vigore, l'attività suddetta. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività di meccanica e quelle di elettrauto si dotano dei requisiti necessari per svolgere l'attività di meccatronica e assumono la nuova denominazione.

ART. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00



16PDL0053200